



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.1.2011
COM(2010) 768 definitivo

2010/0371 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la firma dell'Accordo tra l'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita
su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

RELAZIONE

1. **Contesto della proposta**

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate “Cieli aperti”, il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione il mandato di avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello dell'Unione¹ (il “mandato orizzontale”). L'obiettivo del suddetto accordo è concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso senza discriminazioni alle rotte fra l'Unione europea e i paesi terzi e rendere conformi al diritto dell'UE gli accordi bilaterali fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi in materia di servizi aerei.

- **Contesto generale**

Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

Le tradizionali clausole di designazione contenute negli accordi bilaterali in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto dell'Unione europea, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro dell'Unione europea, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o a suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti delle compagnie aeree dell'Unione europea stabilite sul territorio di uno Stato membro che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllate da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che garantisce ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

Vi sono anche altri aspetti, come la tassazione del carburante o la concorrenza, in relazione ai quali sarebbe necessario assicurare la conformità al diritto dell'Unione europea modificando o integrando le esistenti disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni dell'Accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti negli otto accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra Stati membri dell'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita.

- **Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione**

¹ Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

L'Accordo risponde ad un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'Unione europea in materia di trasporti aerei, nella misura in cui è inteso a conformare al diritto dell'Unione europea gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli Stati membri dell'Unione europea e gli operatori del settore sono stati consultati per l'intera durata dei negoziati.

Sintesi delle risposte e in che modo ne è stato tenuto conto

È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri dell'Unione europea e dai rappresentanti del settore.

3. Elementi giuridici della proposta

- **Sintesi delle misure proposte**

Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al “mandato orizzontale”, la Commissione ha negoziato un accordo con il Regno dell'Arabia Saudita che sostituisce alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei fra gli Stati membri dell'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita. L'articolo 2 dell'Accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione UE che consente a tutti i vettori aerei dell'Unione europea di beneficiare del diritto di stabilimento. L'articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristrutturava il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2). L'articolo 5 risolve i potenziali conflitti con le norme dell'Unione europea in materia di concorrenza.

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta si basa interamente sul “mandato orizzontale” conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell'Unione europea e dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei.

- **Principio di proporzionalità**

L'Accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali in materia di servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto dell'Unione europea.

- **Scelta dello strumento**

L'Accordo fra l'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto dell'Unione europea tutti gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei stipulati tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita.

4. Incidenza sul bilancio

La proposta non ha nessuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

5. Informazioni supplementari

- **Semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con l'Unione europea.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

In conformità alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare le decisioni relative rispettivamente alla firma e alla conclusione dell'Accordo tra l'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la firma dell'Accordo tra l'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita
su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea²,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell'Unione europea.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo con il Regno dell'Arabia Saudita su taluni aspetti relativi ai servizi aerei (in appresso "l'Accordo") conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.
- (3) Occorre firmare e applicare in via transitoria l'Accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'Accordo tra l'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione del suddetto accordo.

Il testo dell'Accordo è allegato alla presente decisione.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'Accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'Accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine³.

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

³ La data a partire dalla quale l'Accordo sarà applicato in via transitoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

ACCORDO

tra l'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L'UNIONE EUROPEA

da una parte, e

IL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA

dall'altra

(in appresso "le parti")

CONSTATANDO che vari Stati membri dell'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto dell'Unione europea.

CONSTATANDO che l'Unione europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell'Unione europea con i paesi terzi.

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell'Unione europea, i vettori di quest'ultima stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra l'Unione europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione dell'Unione europea.

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita che sono in contrasto con la legislazione dell'Unione devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra l'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione dell'Unione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell'Unione europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o limitano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare

misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese.

CONSTATANDO che, nell'ambito del presente accordo, l'Unione europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra l'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita, compromettere l'equilibrio fra i vettori dell'Unione e i vettori del Regno dell'Arabia Saudita, né negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico.

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo per “Stati membri” si intendono gli Stati membri dell'Unione europea e per “trattati UE” si intendono il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

ARTICOLO 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettere a) e b) in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dal Regno dell'Arabia Saudita, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, il Regno dell'Arabia Saudita rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
 - i. il vettore sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; nonché
 - ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché

- iii. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.
3. Il Regno dell'Arabia Saudita può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
- i. il vettore aereo non sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione o che non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; oppure
 - ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero se l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; oppure
 - iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure
 - iv. il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra il Regno dell'Arabia Saudita ed un altro Stato membro e il Regno dell'Arabia Saudita dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente Accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'altro accordo; oppure
 - v. il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro con il quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra il Regno dell'Arabia Saudita e tale Stato membro e si possa dimostrare che i diritti di traffico necessari per garantire il servizio proposto non sono accordati a titolo di reciprocità al vettore aereo o ai vettori aerei designati dal Regno dell'Arabia Saudita.

Il Regno dell'Arabia Saudita esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

ARTICOLO 3 Sicurezza

- 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).
- 2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti del Regno dell'Arabia Saudita in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e il Regno dell'Arabia Saudita si applicano

parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dal Regno dell'Arabia Saudita che opera tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

ARTICOLO 5

Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 1: i) comporta o favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono o falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano la concorrenza.
2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

ARTICOLO 6

Allegati dell'Accordo

Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 7

Revisione o modifica

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare a titolo provvisorio il presente Accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
3. Il presente Accordo si applica a tutti gli accordi e altre intese elencati nell'allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente Accordo, non siano ancora entrati in vigore o non siano applicati in via transitoria.

ARTICOLO 9
Estinzione

1. L'estinzione di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all'accordo in questione.
2. L'estinzione di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [...] in duplice esemplare, il [...] [...] [...] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER L'UNIONE EUROPEA: PER IL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA:

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

Accordi in materia di servizi aerei o altri accordi, emendati o modificati, tra il Regno dell'Arabia Saudita e gli Stati membri dell'Unione europea conclusi, firmati e/o siglati alla data della firma del presente accordo:

- Accordo sul trasporto aereo tra il **Governmento federale austriaco e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita** firmato a Vienna il 13 giugno 1989, modificato da ultimo dal Memorandum di intesa tra **le autorità aeronautiche della Repubblica d'Austria e il Regno dell'Arabia Saudita** firmato a Gedda il 18 ottobre 2008, in appresso rispettivamente "Accordo Arabia Saudita – Austria" e "Md'i Arabia Saudita – Austria" nell'allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei tra il **Governmento del Regno del Belgio e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita** firmato a Riyadh il 13 aprile 1986, modificato da ultimo dal Memorandum di intesa tra il **Governmento del Regno del Belgio e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita** firmato a Bruxelles il 16 giugno 2005, in appresso rispettivamente "Accordo Arabia Saudita – Belgio" e "Md'i Arabia Saudita – Belgio" nell'allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra il **Governmento della Repubblica di Cipro e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita**, firmato a Gedda, il 22 aprile 2002, in appresso "Accordo Arabia Saudita - Cipro" nell'allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra il **Governmento del Regno di Danimarca e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita**, firmato a Riyadh, il 15 marzo 1987, in appresso "Accordo Arabia Saudita - Danimarca" nell'allegato 2;
- Accordo tra **la Repubblica francese e il Regno dell'Arabia Saudita** relativo all'introduzione e all'esercizio di servizi aerei di linea tra e oltre i rispettivi territori, firmato il 7 novembre 1968, modificato da ultimo dal Memorandum di intesa tra **le autorità aeronautiche della Repubblica francese e il Regno dell'Arabia Saudita** firmato a Parigi il 21 gennaio 2009, in appresso rispettivamente "Accordo Arabia Saudita – Francia" e "Md'i Arabia Saudita – Francia" nell'allegato 2;
- Accordo sul trasporto aereo tra **la Repubblica federale di Germania e il Regno dell'Arabia Saudita** firmato a Jeddah il 19 settembre 1973, modificato da ultimo dal Memorandum di intesa tra **le autorità aeronautiche della Repubblica federale di Germania e il Regno dell'Arabia Saudita** firmato a Gedda il 12 novembre 2008, in appresso rispettivamente "Accordo Arabia Saudita – Germania" e "Md'i Arabia Saudita – Germania" nell'allegato 2;
- Accordo fra il **Governmento della Repubblica greca e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita** sul trasporto aereo firmato ad Atene il 23 maggio 1989, in appresso "Accordo Arabia Saudita - Grecia" nell'allegato 2;

- Accordo fra **il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita** firmato a Roma il 17 dicembre 1969, in appresso “Accordo Arabia Saudita - Italia” nell'allegato 2;
 - Accordo sul trasporto aereo tra **il Regno dei Paesi Bassi e il Regno dell'Arabia Saudita** firmato a Riyadh il 13 febbraio 1985, modificato da ultimo dal Memorandum di intesa tra **le autorità aeronautiche del Regno dei Paesi Bassi e il Regno dell'Arabia Saudita** firmato a Gedda il 5 agosto 2008, in appresso rispettivamente "Accordo Arabia Saudita – Paesi Bassi" e "Md'i Arabia Saudita – Paesi Bassi" nell'allegato 2;
 - Accordo sul trasporto aereo fra **il Regno di Spagna e il Regno dell'Arabia Saudita**, firmato a Gedda il 29 settembre 1987, in appresso “Accordo Arabia Saudita - Spagna” nell'allegato 2;
 - Accordo sul trasporto aereo fra **il Governo del Regno di Svezia e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita**, firmato a Stoccolma, il 17 marzo 1987, in appresso "Accordo Arabia Saudita - Svezia" nell'allegato 2;
 - Accordo fra **il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita** in materia di servizi aerei tra e oltre i loro rispettivi territori firmato a Gedda il 20 gennaio 1975, completato dal Memorandum di intesa del 24 giugno 2008, in appresso “Accordo Arabia Saudita - Regno Unito” nell'allegato 2.
-

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 4 del presente Accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro:

- Articolo 3, paragrafo 5 dell'Accordo Arabia Saudita – Austria modificato dall'articolo 1, paragrafo A-1 del Md'i Arabia Saudita – Austria;
- Articolo 4, paragrafo 3, dell'Accordo Arabia Saudita – Belgio;
- Articolo 3 dell'Accordo Arabia Saudita – Cipro;
- Articolo 3 dell'Accordo Arabia Saudita – Danimarca;
- Articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo Arabia Saudita – Germania;
- Articolo 3 dell'Accordo Arabia Saudita – Grecia;
- Articolo III dell'Accordo Arabia Saudita – Italia;
- Articolo 3 dell'Accordo Arabia Saudita – Paesi Bassi;
- Articolo 3 dell'Accordo Arabia Saudita – Spagna;
- Articolo 3 dell'Accordo Arabia Saudita – Svezia;
- Articolo 3 dell'Accordo Arabia Saudita – Regno Unito.

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Arabia Saudita – Austria e allegato C del Md'i Arabia Saudita – Austria completato dall'articolo 2, paragrafo D del Md'i Arabia Saudita – Austria;
- Articolo 4 dell'Accordo Arabia Saudita – Cipro;
- Articolo 3 dell'Accordo Arabia Saudita – Danimarca;
- Articolo X, dell'Accordo Arabia Saudita – Francia completato dall'articolo 2, paragrafo D del Md'i Arabia Saudita – Francia;
- Articolo 4, paragrafo 1 (seconda frase) dell'Accordo Arabia Saudita – Germania completato dall'articolo 2, paragrafo D del Md'i Arabia Saudita – Germania;
- Articolo 3 dell'Accordo Arabia Saudita – Grecia;
- Articolo III dell'Accordo Arabia Saudita – Italia;

- Articolo 4 dell'Accordo Arabia Saudita – Paesi Bassi;
- Articolo 4 dell'Accordo Arabia Saudita – Spagna;
- Articolo 3 dell'Accordo Arabia Saudita – Svezia;
- Articolo 4 dell'Accordo Arabia Saudita – Regno Unito.

c) Sicurezza:

- Allegato C del Md'i Arabia Saudita – Austria;
- Articolo 3 dell'Accordo Arabia Saudita – Belgio;
- Articolo 12 dell'Accordo Arabia Saudita – Cipro;
- Allegato C del Md'i Arabia Saudita – Francia;
- Allegato B del Md'i Arabia Saudita – Paesi Bassi;
- Articolo 11B dell'Accordo Arabia Saudita – Regno Unito.

d) Tassazione del carburante:

- Allegato B del Md'i Arabia Saudita – Belgio;
 - Articolo 6 dell'Accordo Arabia Saudita – Cipro;
 - Articolo 4 dell'Accordo Arabia Saudita – Danimarca;
 - Allegato C del Md'i Arabia Saudita – Francia;
 - Articolo 7 dell'Accordo Arabia Saudita – Germania;
 - Articolo 6 dell'Accordo Arabia Saudita – Grecia;
 - Articolo V dell'Accordo Arabia Saudita – Italia;
 - Articolo 9 dell'Accordo Arabia Saudita – Paesi Bassi;
 - Articolo 7 dell'Accordo Arabia Saudita – Spagna;
 - Articolo 4 dell'Accordo Arabia Saudita – Svezia;
 - Articolo 5 dell'Accordo Arabia Saudita – Regno Unito.
-

Elenco degli altri Stati richiamati all'articolo 2 del presente Accordo

- a) **Repubblica d'Islanda** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

- b) **Principato del Liechtenstein** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

- c) **Regno di Norvegia** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

- d) **Confederazione svizzera** (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).